



COMUNICATO STAMPA n. 174/22

Lussemburgo, 27 ottobre 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-688/21 | Confédération paysanne e a. (Mutagenesi casuale in vitro)

Varietà vegetali geneticamente modificate: secondo il primo avvocato generale Szpunar, la mutagenesi casuale applicata in vitro deve essere esclusa dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di emissione deliberata di OGM nell'ambiente

Una siffatta esclusione non sottrae le varietà vegetali ottenute con tali tecniche a ogni controllo

La presente causa si pone in continuità con la causa Confédération paysanne e a. ¹, in cui la Corte è stata invitata a pronunciarsi sull'interpretazione della direttiva 2001/18 ². La Corte ha dichiarato che non devono essere esclusi dall'ambito di applicazione di quest'ultima i metodi o le tecniche di mutagenesi che sono emersi o si sono sviluppati dopo l'adozione di detto testo.

Chiamato a pronunciarsi sulla controversia che contrappone la Confédération paysanne, un sindacato agricolo francese, e sette associazioni di soggetti che si oppongono agli organismi geneticamente modificati (OGM) al Premier ministre (Primo ministro) e al ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation (Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione) francesi in merito all'esclusione di talune tecniche di mutagenesi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del diritto francese che disciplinano la coltivazione, la commercializzazione e l'utilizzo di OGM, il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) ha chiesto alla Corte di interpretare la direttiva 2001/18 alla luce della sentenza Confédération paysanne e a. vertente sulla tecnica o metodo di modificazione genetica, la mutagenesi casuale applicata in vitro.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, il primo avvocato generale Maciej Szpunar osserva che la sentenza Confédération paysanne e a. verte sostanzialmente sull'esclusione della mutagenesi casuale applicata in vitro e della mutagenesi sito-diretta dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18. Tuttavia, la Corte non si è pronunciata espressamente sul metodo della mutagenesi casuale applicata in vitro, oggetto della controversia di cui alla presente causa. L'avvocato generale Szpunar precisa altresì che la definizione della controversia dipende dalla risposta che dovrà essere data alla questione dell'eventuale esclusione del metodo della mutagenesi casuale applicata in vitro dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18.

Per quanto attiene ai due criteri tratti dalla giurisprudenza Confédération paysanne e a., vertente sull'esclusione di determinate tecniche o metodi di mutagenesi dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18, il primo avvocato generale sottolinea che la loro applicazione **nel valutare la sicurezza della mutagenesi in vitro può portare a**

¹ Sentenza del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a., [C-528/16](#) (v. CP n. [111/18](#)).

² Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 2001, L 106, pag. 1).

risultati divergenti a seconda dell'entità sottoposta a detta coltura, creando quindi un rischio di confusione quanto all'ambito di applicazione della direttiva 2001/18, e pregiudicherebbe, di conseguenza, necessariamente l'uniformità dell'interpretazione del diritto dell'Unione. A tale riguardo, l'avvocato generale Szpunar propone alla Corte di chiarire definitivamente la questione se la mutagenesi casuale in vitro sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18.

A suo avviso, le questioni pregiudiziali vertono non sulle differenze tra le piante ottenute, ma sulle differenze tra i metodi impiegati per il loro ottenimento. Tuttavia, la direttiva 2001/18 non mira a disciplinare i metodi di modificazione genetica, bensì a stabilire una procedura di autorizzazione dell'emissione nell'ambiente degli organismi ottenuti con l'ausilio di detti metodi. A tale riguardo, una tecnica o un metodo di modificazione genetica che può essere escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18 riguarda quindi **non la mutagenesi in quanto tale, ma gli organismi ottenuti mediante tale metodo. L'identità di detti organismi rende pertanto ingiustificato il trattamento differenziato dei metodi impiegati per il loro ottenimento.**

Per quanto attiene, inoltre, alla distinzione tra la mutagenesi casuale in vivo e in vitro, il primo avvocato generale ritiene, **fondandosi peraltro sulla relazione preliminare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e sul parere in materia dell'Haut Conseil des biotechnologies**, che essa **non sia giustificata sul piano scientifico e che la differenza di trattamento degli organismi ottenuti con l'ausilio di queste due tecniche non sia giustificata sul piano giuridico**, poiché **nulla nel testo della direttiva 2001/18 indica che il legislatore dell'Unione abbia voluto distinguere le tecniche di mutagenesi in ragione del materiale al quale la mutagenesi è stata applicata**. Inoltre, nulla indica che il legislatore dell'Unione abbia attribuito importanza al fatto che una tecnica esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18 sia associata alla coltura in vitro.

In tali circostanze, il primo avvocato generale **propone alla Corte di confermare l'esclusione della mutagenesi casuale in vitro dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

